



PROVINCIA DI VERCELLI
COMUNE DI QUARONA

SERVIZIO
POLITICHE SOCIALI – PUBBLICA
ISTRUZIONE/CULTURA/SPORT E
POLITICHE GIOVANILI

DETERMINA

NUMERO 240 DEL 26/05/2026

OGGETTO:

Affidamento della gestione di una sezione del servizio educativo micronido per periodo A.S. 2026/2027 - CIG BBDBBC2499

--

IL FUNZIONARIO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Preso atto che con deliberazione C.C. 25 in data 17/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione relativo al triennio 2026/2028;

Richiamato il Decreto del Sindaco n.6 in data 03/07/2024 di nomina di Titolare di Elevata Qualificazione (EQ) del Servizio Politiche Sociali – Pubblica Istruzione/Cultura/Sport e Politiche Giovanili;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto per il coordinato disposto dall'art. 107 TUEL e dell'art. 10 comma a) del "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" approvato con Deliberazione G.M. n. 106 del 23/12/2014;

Dato atto che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 ed infine dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di comportamento dell'Amministrazione, e dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

Richiamato il proprio precedente atto n. 227 dell'08/05/2026 "Affidamento della gestione di una sezione del servizio educativo micronido – periodo settembre 2026 / luglio 2027 - Affidamento diretto (art. 50 D.Lgs. 36/2023) - Determina a contrarre";

Tenuto conto che il Comune di Quarona si trova in una situazione di riordino dei servizi educativi 0-6, che prevede altresì un cambio di sede degli stessi e una variazione di capienza e modalità organizzative i cui tempi non sono prevedibili e impediscono di concretizzare affidamenti di maggiore durata;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto:
 1. Fine che il contratto intende perseguire: Affidamento di una sezione del servizio micronido così come descritto dalla Legge Regionale n.30 del 30 novembre 2023 (della quale si fa riferimento attualmente alla sola descrizione del servizio in quanto, in base alle disposizioni transitorie

della nuova legge 30/2023 (art. 34), fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi previsti nell'art. 2 comma 6 LR 30) i servizi educativi per l'infanzia continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente, in particolare la D.G.R. 25 novembre 2013 n. 60-6732:

- accoglienza bambini da dodici a trentasei mesi di età, affidati a educatori in modo continuativo, in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione. Possono essere accolti bambini sino a sei anni di età in presenza di specifiche esigenze contingenti delle famiglie o riferite a contesti territoriali connotati da limitata o difficile accessibilità ai servizi
- progetto educativo coerente con l'età dei bambini;
- strumenti di valutazione del servizio;
- organizzazione di spazi e attrezzature adeguate a consentire una frequenza flessibile;
- Il servizio avrà durata dal 01.09.2026 al 31.07.2027, salvo tre giorni nel mese di agosto, per la sistemazione di giochi e attrezzature e fa pertanto riferimento all'a.s. 2026/2027, eventualmente rinnovabile per ulteriore anno scolastico;
- Importo del contratto: 69.275,00 oltre iva 5%;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una

procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: CCNL cooperative sociali;

Tenuto conto che, gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che, l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune ha proceduto mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

Dato atto che, avvalendosi del portale acquistiretepa.it, veniva perfezionato apposito ordine di acquisto, in atti nei confronti del seguente operatore: COOPERATIVA SOCIALE ALE.MAR. ONLUS, con sede legale in Vigevano, alla via VIA ROCCA VECCHIA N. 1, P.IVA 01956990186;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto di affidare alla COOPERATIVA SOCIALE ALE.MAR. ONLUS, con sede legale in Vigevano alla via ROCCA VECCHIA N. 1, P.IVA 01956990186, le attività in parola per un importo di € 69.275,00 (+ IVA come per legge 5%), per un totale complessivo di euro 72.738,75 in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Dato atto che la spesa sarà impegnata sul Cap.3770/5/1 del Bilancio;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. **Di affidare** per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla COOPERATIVA SOCIALE ALE.MAR. ONLUS, con sede legale in Vigevano alla via ROCCA VECCHIA N. 1, P.IVA 01956990186, per un importo pari a € 69.275,00, oltre Iva 5% come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
2. **Di dare atto** che la spesa trova imputazione al Cap. 3770/4/6 del Bilancio d'esercizio 2026 per il servizio corrisposto da settembre a dicembre e sul Bilancio di previsione 2027 per i restanti mesi fino a conclusione dell'incarico;
3. **Di procedere** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, la sottoscritta ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

5. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
6. **Di attribuire** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
7. **Di dare atto** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG **BBBDBC2499** cui all'oggetto;
8. **Di impegnare** la spesa relativa al pagamento del contributo all'ANAC, dovuta in relazione al presente affidamento, e pari ad € 35,00, sul cap. 3770/5/1 del bilancio 2026, che presenta adeguata disponibilità;
9. **Di individuare**, in applicazione del modello organizzativo adottato dal Comune in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del Dlgs n.36/2023, il seguente responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione: Dott.ssa Masieri Annarita;
10. **Di precisare** che per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;
11. **Di demandare** al RUP: anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
12. **Di inviare** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

IL FUNZIONARIO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
Dott.ssa Masieri Annarita
Firmato Digitalmente